



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 16 FEB. 2010

CGIL
Segreteria regionale del Veneto
Fax 041.974331

CGIL
Segreteria confederale
Fax 06.8845683 - 8476490 - 8476370

Prefetto di Venezia
Fax 041.2703666 - 2703428 - 5207720

e, p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax 06.67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Prot. 333/R4
Poss. 36835

Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 febbraio 2010, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

Con riferimento alla comunicazione del 10 febbraio 2010 (atto pervenuto in data 12 febbraio 2010) con la quale la Segreteria regionale del Veneto della CGIL comunica che "con propria deliberazione, ha deciso l'adesione allo sciopero generale proclamato dalla CGIL per il 12 marzo 2010 con durata dell'astensione di 8 ore, dall'inizio di turni lavorativi o comunque per l'intera giornata".

RILEVATO

- che, in data 21 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data), è stato precedentemente proclamato dalla Segreteria confederale della CGIL “uno sciopero generale nazionale per tutti i lavoratori pubblici e privati della durata di 4 ore” per il giorno 12 marzo 2010;
- che un ampliamento della durata dello sciopero, sia pure in ambito territoriale limitato, viola la regola della rarefazione, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. (cfr. delibere di indicazione immediata adottate in occasione di adesioni territoriali allo sciopero generale del 25 novembre 2005).

INVITA

ai sensi dell’articolo 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. la Segreteria regionale del Veneto della CGIL a contenere l’effettuazione dello sciopero “generale” nella regione Veneto entro i limiti di durata indicati nell’atto di proclamazione della Confederazione nazionale CGIL (4 ore), dandone comunicazione alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L’adeguamento all’indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione ai fini previsti dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria regionale del Veneto della CGIL, alla Segreteria confederale della CGIL, al Prefetto di Venezia nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Per il Presidente
IL DECANO
Cons. Salvatore Vecchione

